

Assegnazione in supplenza nella medesima posizione precedentemente ricoperta prima della scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio superiore della magistratura deliberato il 13 marzo 2008.

(Risposta a quesito del 15 maggio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“letto il quesito proposto il 24 aprile 2008 dal Presidente del Tribunale di ..., con cui chiede se il magistrato trasferito per ultradecennalità possa essere assegnato in supplenza nella medesima posizione precedentemente ricoperta prima della scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio superiore della magistratura deliberato il 13 marzo 2008;

OSSERVA

Come già precisato nella relazione illustrativa del regolamento di cui in epigrafe, attuativo dell'art. 19 del D. lgs. n. 160 del 2006, la *ratio* della norma appena citata appare evidente: *“il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie.”*

Tali finalità erano peraltro già alla base della normativa consiliare secondaria in materia di ultradecennalità e pertanto ne discende che il magistrato che si trasferisce - o viene trasferito di ufficio - per rimuovere una situazione di ultradecennalità non può in alcun caso tornare a svolgere la funzione precedentemente svolta nel termine quinquennale previsto dall'art. 4 del Regolamento in parola.

Contrariamente opinando, un'assegnazione alla medesima posizione tabellare con qualsiasi strumento previsto dalla vigente Circolare sulle tabelle degli Uffici giudiziari (assegnazione definitiva, temporanea, in supplenza o in applicazione) verrebbe a violare il dettato normativo, che esclude il rientro nella medesima posizione tabellare entro il termine predetto.

Appare quindi evidente che la destinazione in supplenza alla medesima funzione, comportando lo svolgimento delle medesime funzioni nella medesima posizione tabellare, potrà disporsi soltanto decorso il quinquennio di decantazione.

Cionondimeno, non può escludersi che la tutela di diritti inviolabili della persona renda assolutamente indispensabile che il magistrato trasferito per il superamento del termine massimo debba necessariamente svolgere la medesima funzione per un periodo brevissimo e in assenza di altri magistrati che possano svolgerla, in ragione di impedimenti normativi o di fatto. Pare tuttavia che tale ipotesi sia limitata soltanto a Tribunali monosezionali e quindi di dimensioni assai ridotte, tra i quali evidentemente non rientra il Tribunale di ...,

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini: il magistrato trasferito a seguito del superamento del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare non può essere nuovamente collocato in supplenza nella medesima posizione tabellare prima del decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio superiore della magistratura deliberato il 13 marzo 2008.”